



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

D.D. n. 57 /2016

VISTO l'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300; nonché gli articoli 3, 11 e 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del giorno 8 aprile 2010 sulla videosorveglianza nonché quello in data 4 ottobre 2011, n. 370, sui Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro;

VISTA l'istanza pervenuta in data 26 luglio 2016, prot. n. 14688, con la quale S.p.A. Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 ha chiesto l'autorizzazione alla installazione di un sistema di localizzazione satellitare GPS (usualmente denominato "Black box") su una nuova fornitura di veicoli aziendali in *Full Rent*;

VISTA la relazione tecnica descrittiva allegata all'istanza presentata da Poste Italiane S.p.a.;

VISTO il verbale d'incontro con le OO.SS. nazionali del 20 luglio 2016, dal quale risulta il mancato accordo per l'installazione degli apparati sopra menzionati;

VISTA la nota in data 5 agosto 2016, pervenuta il successivo 8 agosto 2016, con la quale Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso a questa Direzione Generale l'ulteriore documentazione a completamento di quella già presentata con l'istanza del 26 luglio 2016;

VISTA la richiesta formulata da questa Direzione Generale in data 14 settembre 2016 alle Direzioni Interregionali del Lavoro competenti per territorio per l'acquisizione delle rispettive valutazioni di ordine tecnico sugli apparati oggetto dell'istanza;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 5 ottobre 2016 (prot. n. 18359) con la quale le OO.SS. nazionali hanno formulato osservazioni in merito all'istanza di Poste Italiane S.p.a.;

VISTE altresì le comunicazioni delle Direzioni Interregionali del Lavoro di Roma, Napoli, Venezia e Milano, tutte pervenute in data 5 ottobre 2016, con le quali si esprime assenso all'applicazione delle condizioni già prescritte da questo Ministero con la nota della Direzione Generale per l'attività ispettiva del 7 agosto 2012 (prot. n. 8537);

TENUTO CONTO di quanto dichiarato da Poste Italiane S.p.a. nell'istanza pervenuta il 26 luglio 2016, e precisamente:

- che il nuovo sistema "Black Box" che verrà installato sui nuovi veicoli risponde a specifiche esigenze organizzative, produttive, di sicurezza dei dipendenti e di tutela del patrimonio aziendale;
- che i dispositivi che compongono il Sistema "Black Box" saranno forniti dalle società Texa S.p.a. (fornitore di Leasys) e Targa (fornitore di Arval);



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

- che i dati verranno scaricati dai gestori (Leasys e Arval) e che l'invio a Poste Italiane S.p.a. di tali dati è effettuato in modalità non istantanea e secondo tempistiche prestabilite;
- che per le finalità menzionate nell'istanza, Poste Italiane S.p.a. acquisirà i dati nel rispetto dei criteri di pertinenza e proporzionalità e con ogni cautela per tutelare la riservatezza delle persone;
- che il sistema "Black Box" è realizzato, conformemente a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti, da imprese installatrici abilitate all'esercizio di tale attività;
- che il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte avverrà nel rispetto del Codice della privacy e dei relativi adempimenti nonché dei principi di liceità, trasparenza, necessità, correttezza, gradualità, pertinenza e non eccedenza;
- che al personale interessato sarà resa idonea preventiva informativa ai sensi sia del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 che del decreto legislativo n. 196 del 2003 ed all'interno dei veicoli interessati saranno apposte vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE";

RITENUTE fondate le esigenze rappresentate da Poste Italiane S.p.a. di predisporre misure di tutela del patrimonio aziendale, nonché di intervenire tempestivamente per prestare soccorso all'utilizzatore del veicolo in caso di incidente;

TENUTO CONTO di quanto previsto al primo comma, ultimo periodo, dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo cui per le imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del Lavoro competente al rilascio dell'autorizzazione è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

A U T O R I Z Z A

Poste Italiane S.p.a., con sede in Roma, viale Europa n. 190 alla installazione di un sistema di localizzazione satellitare GPS denominato "Black Box", secondo quanto dichiarato dalla medesima Società nella propria istanza pervenuta il 26 luglio 2016. L'autorizzazione di cui al presente provvedimento è comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) prima della messa in funzione del sistema di localizzazione satellitare GPS denominato "Black Box" l'Azienda, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è tenuta a fornire apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, alle modalità di funzionamento, alla effettuazione dei controlli e alle finalità che ne giustificano l'autorizzazione;

b) i dati rilevati attraverso il sistema di localizzazione "Black Box" potranno essere utilizzati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro. Poste Italiane S.p.a. potrà utilizzare esclusivamente i dati pertinenti e non eccedenti le finalità innanzi richiamate, fermo restando comunque il pieno rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

c) al sistema di localizzazione non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare se non previa autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e la loro conservazione dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti;

e) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

f) all'interno dei veicoli interessati dalla installazione del sistema di localizzazione dovranno essere apposte vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE", ovvero analoghi avvisi visibili.

Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora, anche a seguito di eventuali verifiche ad opera delle Direzioni Territoriali del Lavoro, siano accertate difformità di installazione o modifiche al sistema di localizzazione, nonché un utilizzo dello stesso difforme da quanto indicato nel presente provvedimento.

Roma, 7 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis